

COPIA



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.80 DEL 30/12/2020

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: PRESA D'ATTO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE 2019 E APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 21.05 in San Mauro Pascoli, convocato dal Sindaco con avviso prot. n.17360 del 21/12/2020, si è riunito **mediante collegamento in Videoconferenza** il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione straordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA LUCIANA, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1) Ceccaroni Luca	X	2) Nicoletti Cristina	X
3) Casadei Katia	X	4) Presti Stefania	X
5) D'Amato Rosario	X	6) Bianchini Tiziano	X
7) Merciarì Fausto	X	8) Baldazzi Sabrina	X
9) Ermeti Denis	X	10) Piscaglia Sara	X
11) Bocchini Francesca	X	12) Rossi Nicola	X
13) Montemaggi Giovanna	X	14) Ravagli Nicola	X
15) Venturi Gianluca	X	16) Santarelli Fiorentino	X

Presiede in **Videoconferenza** il Sindaco Garbuglia Luciana.

Partecipa in **Videoconferenza** il Vice Segretario Comunale Dr. Iglis Bellavista, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Sindaco ed il Vice Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Vice Segretario Comunale;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti ed acquisire copia della deliberazione in trattazione.

Il Presidente GARBUGLIA LUCIANA, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: PISCAGLIA SARA, BALDAZZI SABRINA, MONTEMAGGI GIOVANNA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole unanime al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 28/12/2020;

UDITA la relazione dell'Assessore Stefania Presti che illustra i contenuti della proposta deliberativa;

CHIEDE la parola il Capo Gruppo di Minoranza Rossi Nicola che dichiara il voto contrario;

Il Vice Segretario Comunale Dr. Iglis Bellavista ricorda come ai fini della votazione si procederà mediante appello nominale, per cui di volta in volta verrà chiamato il singolo consigliere ed invitato ad esprimere il proprio voto dichiarandosi: favorevole, contrario o astenuto sulla proposta in votazione.

L'appello nominale servirà altresì a determinare volta per volta il numero dei consiglieri presenti in videoconferenza;

DATO ATTO delle seguenti votazioni ottenute in ragione delle predette operazioni effettuate.

La proposta deliberativa con votazione resa per appello nominale è approvata con il seguente risultato:

Voti favorevoli: n.11

Astenuti: n.5(Rossi, Montemaggi, Ravagli, Venturi, Santarelli)

Contrari: \\

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione resa per appello nominale, con il seguente risultato:

Voti favorevoli: n.11

Astenuti: n.5(Rossi, Montemaggi, Ravagli, Venturi, Santarelli)

Contrari: \\

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.26 bis comma 1 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico presso l'Ufficio Segreteria, quale verbale della seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: PRESA D'ATTO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE 2019 E APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Uff. proponente Settore Contabile
L'Assessore Stefania Presti

RICHIAMATO il d.lgs. n.175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

VISTO in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto

un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro fino al triennio 2017/2019 ed un milione di euro per i periodi successivi;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata la Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del citato D.lgs 175/2016 e in particolare:

- si è stabilito di confermare il mantenimento della partecipazioni nelle seguenti società detenute alla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016:

- A.T.R. Soc. cons. a r.l.

- HERA S.p.a. (società quotata);

- Lepida S.p.a.;

- Romagna Acque - Società delle fonti S.p.a.;

- Unica reti S.p.a.;

- si dava atto che era in corso la dismissione della partecipata Seven sporting club S.r.l. consortile;

- si dava atto che la partecipata Cercal S.p.A. consortile non era in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P. per il mantenimento e pertanto se ne disponeva la dismissione;

PRECISATO che nella suddetta ricognizione non era stata inclusa la partecipazione indiretta in Plurima S.p.a. detenuta per il tramite di Romagna Acque S.p.a., in controllo pubblico congiunto;

PRECISATO che:

- in merito a Lepida S.p.a. nel Piano ordinario 2018 non erano state previste azioni di razionalizzazioni per la stessa;

- la L.R. n. 1 del 16 marzo 2018 "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" all'art.11 ha previsto la costituzione di un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, attraverso la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a. . nonché la contestuale trasformazione di Lepida S.p.a. in società consortile per azioni;

- con Delibera di Assemblea Straordinaria dei soci di Lepida S.p.a. del 12/10/2018 è stata approvata l'operazione di fusione

con CUP 2000 e contestuale trasformazione in società consortile per azioni, con efficacia da gennaio di quest'anno;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTE le Linee Guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 succitato, redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs 175/2016, d'intesa con la Corte dei Conti e rese pubbliche in data 20/11/2019;

VISTA la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale del presente atto da cui si evince che, in relazione al precedente punto 1, si è conclusa già nel 2017 la procedura di alienazione della quota di partecipazione in Seven Sporting Club S.r.l. consortile ed è stata esperita, senza successo, procedura di evidenza pubblica per la cessione di Cercal S.p.A. consortile;

RICHIAMATO altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

RICORDATO relativamente alla partecipata Cercal S.p.A. consortile che l'art. con deliberazione consiliare n. 45 del 17.7.2019, ai sensi del comma 5bis dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, si è sospesa la dismissione fino al 31.12.2021 anche al fine, ove non dovessero essere emanate norme che consentano all'Ente il mantenimento della partecipazione, di individuare soluzioni per una fuoriuscita del comune che salvaguardino al meglio l'integrità economico patrimoniale sia dell'Ente che della Società;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "B" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario per le ragioni già esposte, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate di:

1. approvare la relazione tecnica **(All. A)**, elaborata dal servizio competente, contenente altresì, lo Stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2019 (Revisione ordinaria);
2. approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette alla

data del 31/12/2019, ai fini della razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del TUSP secondo lo schema predisposto dal MEF - Dipartimento del Tesoro **(All.B)** ;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2019, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni: dirette

- A.T.R. Soc. cons. a r.l.
- HERA S.p.a. (società quotata)
- Lepida S.p.a.
- Romagna Acque - Società delle fonti S.p.a .
- Unica reti S.p.a ;
- AMR Soc. cons. a r.l.
- Cercal S.p.A. consortile;

indirette:

- Plurima S.p.A. per il tramite della partecipata Romagna Acque-Società delle fonti S.p.A.;

VALUTATA l'opportunità di:

1. confermare, per le motivazioni dettagliatamente indicate nelle schede dell'Allegato A) che qui si intendono integralmente richiamate, il mantenimento della partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2019 come evidenziato nelle schede dell'allegato B alla presente;

2. di confermare la dismissione di Cercal S.r.l. consortile, salvo ulteriori decisioni da assumere da parte di questo Consesso laddove vi dovessero essere ulteriori interventi normativi, dando atto che ai sensi del comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018 le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;

VERIFICATO altresì che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto all'esame del Revisore;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.lgs 267/2000;

VISTI i pareri di cui all'art.49, D.L.vo n.267/2000, di seguito riportati,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la Relazione Tecnica **Allegato A)** alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, concernente:

- a) lo Stato di attuazione delle dismissioni programmate con il Piano di Razionalizzazione ordinario, approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 23/12/2019;
- b) la relazione tecnica allo schema di ricognizione delle

partecipazioni societarie al 31/12/2019;

2. DI APPROVARE altresì l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2019, **Allegato B)** alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le Linee Guida del M.E.F. e le decisioni contenute nel presente atto;

3. DI MANTENERE, per le ragioni elencate nelle schede Allegato B) le seguenti partecipazioni dirette e indirette:

Partecipazione dirette

- HERA s.p.a. (società quotata)
- Romagna Acque - Società delle fonti s.p.a
- Lepida S.p.a. (successivamente soc.cons.p.a.)
- A.T.R. soc. cons. a r.l.
- Unica reti s.p.a ;
- AMR soc. cons. a r.l.

Partecipazione indirette

- Plurima S.p.a. detenuta per il tramite di Romagna Acque s.p.a., dando indirizzo alla società tramite Romagna Acque Spa di promuovere la razionalizzazione dei costi amministrativi azzerando i compensi agli amministratori;

4. DI PROSEGUIRE il processo di dismissione di Cercal S.p.A. Consortile nel caso in cui non vi siano modifiche ai requisiti minimi necessari per il mantenimento previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. dando atto che il termine previsto per la dismissione è individuato al 31/12/2021 ai sensi del comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018;

5. DI INVIARE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nonché alla Struttura prevista dall'art. 15 del D.lgs 175/2016 tramite l'apposito applicativo;

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito del Comune nella sezione "Trasparenza".

AM/gp

COPIA

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: PRESA D'ATTO
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE 2019 E APPROVAZIONE
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL
D.LGS. N. 175/2016**

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 05-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 05-12-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



<formato_testo*LV2>
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO
F.to GARBUGLIA LUCIANA F.to BELLAVISTA IGLIS

PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 13-01-2021 Reg.n.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to IGLIS BELLAVISTA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
 in data a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-01-2021 al 28-01-2021 e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to IGLIS BELLAVISTA

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
() carta libera soltanto per uso amministrativo
() in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo